



CITTÀ DI SANT'AGATA DE' GOTI

UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Prot. n. 0008992

**OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi anno 2021.
Obblighi e divieti.**

IL SINDACO

VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art.3 comma 3 lettera c) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007, del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale economico e naturalistico, con cui è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;

VISTO il vigente "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nel triennio 2020-2022";

NELLE MORE della formale approvazione del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nel triennio 2021-2023";

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 237 del 14.06.2021, relativo alla dichiarazione dello stato di grave pericolo per gli incendi boschivi anno 2021;

DECRETA

lo stato di "grave pericolosità incendi boschivi" su tutto il territorio comunale per il periodo **dal 15 giugno al 20 settembre 2021**, salvo proroghe,

INFORMA

Che il Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) alla legge regionale 7 maggio 1996 n. 11 aggiornato all'anno 2014, così come integrato dalla L.R. n. 116 del 11/08/2014, tra l'altro, prevede:

"Art 6 - Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio

1. Nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, ove individuati dall'art 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
2. Nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri;
- 2-bis. a) È fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cattura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
- b) In aree circoscritte, già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza è consentita l'accensione del fuoco, e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o a legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;
3. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:
 - a) far brillare mine;
 - b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - c) usare, motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;

4. *Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli;*
5. *In altre zone la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art 25 della L.R. 10 aprile 1996, n.8 è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento;*
6. *Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall'alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre;*
7. *La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbano essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale/Carabinieri competente;*
8. *Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.*

"Art 6 - bis -

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

"Art 7 - Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio -

1. *Nell'interno dei boschi o a meno di mt 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.*
2. *Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 Km. Da essi. Deroche possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.*
3. *In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta."*

L'art 17, comma 2 della L.R. N. 14 del 24 luglio 2006 (modifiche alla L.R. 11/96) recita: "nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi."

Fermo restando quanto previsto agli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635, e 734 del Codice Penale, **SI RICORDA che:**

- le violazioni all'art. 6 commi 1, 2 e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10, comma 6, 7 e 8 della legge n. 353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,91 e non superiore ad Euro 10.329,14;
- le violazioni all'art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46;
- le violazioni del divieto di bruciatura dei vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui al DGR n° 1508 del 31/08/2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett b) dell'allegato C alla L.R. 11/96, vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

Si rammenta, inoltre, che gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in movimento comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 3 del Codice della Strada, vale a dire il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

Nel richiamare l'osservanza comunque di ogni ulteriore e specifica prescrizione dettata dalla legge e da norme,

INVITA E RACCOMANDA

AGLI OPERATORI ED AI CITTADINI, in ottemperanza anche agli indirizzi operativi di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile pubblicato sulla G.U. n. 144 del 23 giugno 2006, la scrupolosa osservanza della nota attuativa del Piano regionale A.I.B. diramata dal Corpo Forestale dello Stato di Benevento, che detta le seguenti regole di comportamento: "...*Omissis...*:"

- *Qualora per primi si abbia la segnalazione degli incendi annotarsi gli estremi del soggetto che ha avvertito;*
- *Durante l'avvicinamento al luogo dell'incendio cercare di memorizzare veicoli o persone che si allontanano, circolino o sostino nei pressi;*
- *Durante le fasi di spegnimento evitare il più possibile di camminare o bagnare senza scopo le aree già percorse dal fuoco, limitando l'intervento ed il calpestio alle zone dove l'incendio è in atto;*
- *Non introdursi con i veicoli all'interno delle zone bruciate o limitrofe se ciò non sia assolutamente necessario, al fine di evitare di cancellare eventuali impronte di pneumatici o di scarpe;*
- *Nessuna cosa esistente sul luogo, anche se ritenuta insignificante o non attinente con l'incendio dovrà essere rimaneggiata, raccolta o spostata allo stesso modo non abbandonare alcunché (nemmeno le cicche fumate o i resti del pasto);*
- *Di qualsiasi cosa rinvenuta con particolare riferimento ad eventuali meccanismi d'accensione facilmente riconoscibili, si dovrà avvisare il personale forestale astenendosi dal maneggiarla, raccoglierla o spostarla;*
- *Astenersi rigorosamente dal fare ingresso o bagnare le aree dell'incendio delimitate dal nastro a bande bianche e rosse C.F.S. poiché tali aree saranno soggette a peculiari accertamenti del personale specializzato;*
- *Informare di qualsiasi cosa o fatto sospetto il personale C.F.S. ...Omissis..."*

INVITA

infine, i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio, chiamando i seguenti numeri telefonici:

115 - Vigile del Fuoco

1515 - Corpo forestale dello Stato

0823953029 - Comando Stazione Carabinieri

0823953054/3490798699 - Comando Polizia Municipale

INCARICA

Le Forze dell'Ordine locali, il Comando Stazione del Corpo Forestale/Carabinieri, il Comando Stazione Carabinieri ed il Comando di Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della normativa richiamata.

DISPONE

Copia della presente

- è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale; è inviata:
- Alla Prefettura di Benevento;
- Alla Regione Campania – *S.O.R.U. Protezione Civile*;
- All'Amministrazione Provinciale;
- Al Corpo Forestale dello Stato;
- Al Comandi Vigili del Fuoco di Benevento;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Agata de' Goti;
- Al Comando Corpo Forestale/Carabinieri di Sant'Agata de' Goti;
- Al Comando Polizia Municipale di Sant'Agata de' Goti.

Dalla Residenza Municipale, li 16 Giugno 2021



IL SINDACO

Pott. Salvatore RICCIO –